



TRENTINO

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente

P.zza Vittoria, 5 – 38122 Trento


T +39 0461 497701

F +39 0461 497759

pec appa@pec.provincia.tn.it

@ appa@provincia.tn.it

web www.appa.provincia.tn.it



Egregio Signor
dott. geol. Mirko Demozzi
Presidente
Ordine dei Geologi del Trentino-Alto Adige
Via G.B. Trener, 8
38121 TRENTO

Trento, 7 febbraio 2019

Prot. n. S504/2019/83405/1.2.2

Oggetto: risposta a richiesta chiarimenti interpretativi dell'articolo 20 del D.P.R. n. 120 del 13 giugno 2017 "Terre e rocce da scavo prodotte in cantieri di piccole dimensioni - Ambito di applicazione".

Con riferimento alla richiesta pervenuta via PEC in data 11 gennaio 2019 ed acquisita al protocollo n. 19987 si precisa quanto segue.

Fermo restando l'obbligo del **produttore**, ai sensi dell'art. 20 del DPR 120/2017, di dimostrare la compatibilità ambientale dei materiali da scavo in relazione alla destinazione d'uso urbanistica del sito di destinazione, lo stesso produttore deve anche dimostrare che tali materiali *non costituiscono fonte diretta o indiretta di contaminazione per le acque sotterranee*, fatti salvi i valori di fondo naturale.

Quindi, indipendentemente dalle condizioni geologiche dell'area di origine, la norma mette in capo al produttore l'onere di garantire che il riutilizzo dei materiali da scavo non alteri lo stato qualitativo della falda nel sito di destino.

Ciò premesso, in condizioni normali di suoli non contaminati, l'indicazione della scrivente Agenzia, riportata anche nelle FAQ del sito internet ufficiale, è che la necessità di eseguire il test di cessione venga valutata *caso per caso* ogni qual volta la natura dei suoli presenti nel sito di origine o le particolari condizioni idrogeologiche del sito di destino possano far ritenere possibile una contaminazione delle acque sotterranee. Qualora si ritenga che sussistano possibilità di contaminazione delle acque sotterranee, i materiali dovranno essere pertanto caratterizzati anche attraverso il test di cessione.

Nello specifico del quesito, nelle aree in cui è stato riconosciuto un fondo naturale per i suoli, si ritiene debba essere adottata la medesima procedura valutando in prima istanza se le particolari


condizioni idrogeologiche del sito di destino possano far ritenere possibile una contaminazione delle acque sotterranee in relazione ad esempio alla soggiacenza della falda o alla presenza di strati impermeabili che la preservino in termini di possibile contaminazione.

Preme d'altronde evidenziare che il DPR 120/2017, laddove abbia ritenuto necessario il test di cessione, ha sempre esplicitato l'obbligo di effettuarlo. La circostanza che nessun obbligo in tal senso sia stato previsto nel citato articolo 20, fa ritenere che la dimostrazione chiesta al produttore "*che le terre e rocce da scavo non costituiscono fonte diretta o indiretta di contaminazione per le acque sotterranee, fatti salvi i valori di fondo naturale*" non debba necessariamente discendere dall'effettuazione del test di cessione ma possa desumersi, come sopra rilevato, da altre evidenze di natura tecnica.

A disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti si porgono distinti saluti.



IL DIRIGENTE GENERALE
dott.ssa Laura Boschini -



MiB-SC/gb